REGOLAMENTO (CEE) N. 411/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1970

relativo alla modifica del regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 *bis*,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2665/69 (6), prescrive l'incorporazione nel burro da trasformare di derivati dalla vaniglia o dalla vaniglina sintetica ; che, dopo una prova limitata al 31 gennaio 1970, l'utilizzazione dell'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico come sostanza rivelatrice è risultata soddisfacente ; che è pertanto opportuno ammettere anche tale prodotto ; che, tuttavia, per tener conto delle possibilità di controllo, diverse negli Stati membri, occorre dare a questi ultimi la facoltà di scegliere tra le due sostanze rivelatrici ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1390/69, le disposizioni che figurano alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« a) a fare incorporare, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto, in una azienda riconosciuta dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'incorporazione, per tonnellata di burro :

1) o

— 200 g di prodotto 4-idrossi-3-metossibenzaldeide ricavato o dalla vaniglia o dalla vaniglina sintetica

e

— una miscela contenente almeno 60 % di beta-sitosterolo, ed inoltre, per la parte restante, prevalentemente isomeri dello stesso,

2) o

— 15 g dell'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico

e

— una miscela contenente almeno 60 % di beta-sitosterolo, ed inoltre, per la parte restante, prevalentemente isomeri dello stesso ;

durante tali operazioni il burro può essere trasformato in burro concentrato.

Articolo 2

L'articolo 3 è completato dal seguente capoverso :

« Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, ogni Stato membro può decidere che il burro venduto dall'organismo d'intervento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento venga utilizzato nel proprio territorio solo dopo

— o l'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a), punto 1 ;

— o l'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2. »

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(6) GU n. L 329 del 31. 12. 1969, pag. 58.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Per le operazioni in corso di cui al regolamento (CEE) n. 1390/69, gli impegni assunti sono adeguati, a richiesta dell'interessato, alle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY